

CATEGORIE CIVILISTICHE DEL REATO TRA RESTITUZIONE, RISARCIMENTO E RIPARAZIONE (*)

di Marta Bertolino

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Per un tentativo di chiarificazione classificatoria. – 2.1. Riparazione sanzionatoria. – 3. Dall’atto illecito dannoso all’atto lecito dannoso: questioni di risarcimento del danno ingiusto. – 4. Ipotesi speciali di risarcibilità di danno da reato: *a)* risarcibilità del danno c.d. parentale; *b)* risarcibilità e suoi limiti del danno da *culpa in vigilando* nella responsabilità dei sindaci di una società. – 5. Risvolti processuali problematici del risarcimento nel processo penale.

1. Considerazioni introduttive.

Il titolo VII del codice penale italiano del 1930, codice Rocco, è intitolato: Delle sanzioni civili. Esso disciplina gli effetti di natura civile derivanti dal reato e in particolare ai nostri fini con l’art. 185, rubricato Restituzioni e risarcimento del danno e con l’art. 186 intitolato alla Riparazione del danno mediante la pubblicazione della sentenza¹. In questi due articoli, secondo le scelte originarie del codice Rocco, ricorrono le espressioni Restituzioni, Risarcimento del danno, Riparazione².

Peraltro, la questione delle conseguenze con effetti civilistici del reato ha assunto in questi ultimi anni una dimensione che travalica i confini tradizionali del titolo VII e in particolare di quelli dell’art. 185 del codice penale italiano.

Lo stesso dicasi per l’art. 92 del Codice penale peruviano³. Come è noto, tale articolo parla di riparazione civile (*reparación civil*) e di opportunità della sua determinazione (*oportunidad de su determinación*). Ma, diversamente dal codice italiano,

(*) Testo aggiornato della relazione al “*Congreso Internacional de Derecho civil patrimonial*”, svoltosi a Lima, presso la Facultad de Derecho della Pontificia Universidad Católica del Perú, 26-30 maggio 2025.

¹ Art. 185: «*Restituzioni e risarcimento del danno*. 1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Art. 186: «*Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna*. Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato».

² Queste scelte rispondo a modelli riparatori c.d. prestazionali, diversamente da quelle forme moderne di riparazione da ricondurre alla giustizia riparatorio-restaurativa, conciliativa, che risponde al modello interpersonale-relazionale.

³ Art. 92: «*La reparación civil: Oportunidad de su determinación*. La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento»

in quello peruviano, si usa il termine riparazione, come espressione di sintesi, o concetto di genere delle specie restituzione e risarcimento, come chiarisce l'art. 93⁴. Tuttavia, con la riforma del 2018 dell'art. 92, a differenza dalla disposizione italiana, quella peruviana prevede espressamente che la riparazione civile è un diritto della vittima, che deve adoperarsi per farlo valere nel tempo della condanna e anche che lo stesso giudice diventa garante del suo adempimento.

A proposito dell'attenzione che l'art. 92 nella versione riformata riserva alla vittima, vale forse la pena ricordare che nella dottrina tedesca, già a partire dagli anni '80 del secolo scorso si vedeva con favore una riforma in cui, per un diritto penale fra uomini liberi e uguali, la riparazione assurgesse al ruolo di sanzione principale e in cui la soluzione della controversia attraverso composizione e risarcimento del danno diventasse il procedimento preferito⁵. Al punto da proporre la *Wiedergutmachung*, la riparazione, come terzo binario del sistema sanzionatorio penale⁶.

Tornando all'art. 92 del cod pen. peruviano, esso testimonia dunque, più dell'art. 185 del codice penale italiano, che è rimasto invariato dalla sua emanazione nel 1930, l'attualità e la raggiunta complessità della questione risarcitoria da fatto illecito: da reato. Questo fenomeno è la conseguenza di quel processo di sviluppo a partire dal piano internazionale, che vede al centro delle tutele i diritti delle persone, e così anche quelli delle vittime del reato. Il potenziamento degli e la rilevanza riconosciuta agli istituti riparatorio-risarcitori si deve in particolare all'affermarsi, a partire dal movimento internazionale ed europeo in particolare, di una visione vittimocentrica in primo luogo della politica criminale moderna, che ha coinvolto anche gli istituti civilistici relativi alle conseguenze derivanti dai fatti illeciti di cui agli artt. 2043 e 2059 del codice civile italiano⁷. Diversi sono gli strumenti europei che si occupano della c.d. riparazione economica della vittima, in quanto diritto fondamentale, arrivando a sollecitare gli Stati a prevedere anche forme di indennizzo a favore delle vittime di gravi reati (dolosi e/o violenti) a carico dello Stato.

Anche alla luce di questi sviluppi, se fino a qualche decennio fa si poteva riscontrare una sostanziale identità tra il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. e quello dell'art. 2043 cod civ., letto in combinazione con l'art. 2059 cod civ. per il danno non patrimoniale, oggi i confini della riparazione risarcitoria da fatto penalmente illecito si sono ampiamente dilatati sul fronte penalistico fino a ricomprendere nuovi istituti riparatori con effetti mitigatori della pena se non estintivi del reato, come emblematicamente l'art. 162 *ter* cod. pen. sul quale si ritornerà. Mentre sul versante della responsabilità civile si discute se al risarcimento del danno possa essere riconosciuta natura afflittivo-punitiva: con riferimento a quello patrimoniale nel momento in cui la

⁴ *Contenido de la reparación civil*. Art. 93: «La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios».

⁵ Cfr. Weigend, "Tagungsbericht", in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, vol. 93, no. 4, 1981, p. 1283.

⁶ Sul tema, v. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Giuffrè, Milano, 1999

⁷ Art. 2043: «Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Art. 2059: «Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

giurisprudenza sembra offrire un'apertura ai risarcimenti punitivi (*punitive damages*)⁸, senza peraltro riuscire a dare un serio fondamento agli stessi; con riferimento al danno non patrimoniale, essendo quest'ultimo danno privo della valutabilità oggettivamente economica dell'interesse giuridico tutelato, il risarcimento acquisterebbe una funzione punitiva e di deterrenza tipica della sanzione criminale.

Se dunque, in conseguenza dello sviluppo vittimocentrico sia del diritto civile che, soprattutto, del diritto penale, alla riparazione del danno si riconosce ormai la natura di diritto fondamentale della vittima, il proliferare nel campo penale di istituti eterogenei di tipo riparatorio e in quello civile di tipologie eterogenee di danni (danni punitivi, danni non patrimoniali di varia natura) sconta un'ambiguità classificatori dell'ordinamento sanzionatorio post-moderno *lato sensu* inteso.

2. Per un tentativo di chiarificazione classificatoria.

A differenza dagli artt. 92 e 93 del codice penale peruviano, l'art. 185 di quello italiano non usa il termine riparazione. Come si è visto, la rubrica parla di Restituzioni (di cui al co. 1) e di Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (di cui al co. 2). Tale danno è quello civile, che non dovrebbe sovrapporsi o essere confuso con il danno criminale⁹, con l'offesa, la lesione cioè al bene giuridico oggetto di protezione della fattispecie incriminatrice, il cui risarcimento dipende dalle concrete modalità del fatto penale e dalle conseguenze specifiche, come anche dal prezzo e dal profitto del reato¹⁰.

Nell'art. 185, che declina le sanzioni civili da reato, non troviamo quindi alcun richiamo alla riparazione. Qui il concetto di risarcimento è quello che rimanda alla funzione tipicamente reintegrativa (civilistica), così come il concetto di restituzione rimanda alla riparazione di fatto secondo le disposizioni civilistiche. Stando a una parte della dottrina processual-penalistica, in realtà, la restituzione di cui all'art. 185 andrebbe «intesa in una accezione assai ampia, che comprende non soltanto la consegna del bene che abbia costituito l'oggetto materiale del reato, ma altresì il ripristino della situazione giuridica o di fatto preesistente alla commissione del reato». Siffatta impostazione conseguirebbe da un'interpretazione della responsabilità da reato come responsabilità che possiede «tratti peculiari che la differenziano dalla responsabilità civile di cui all'art. 2043 e da tale diversità discende la reciproca autonomia delle rispettive obbligazioni»¹¹.

Diversamente nel precedente codice penale del 1889, il codice Zanardelli, dove all'art. 38 si prevedeva che, ancorché il delitto non avesse cagionato danno, il giudice

⁸ Cfr. Cass. civ. Sez. un. 5.7.2017, n. 16601; *contra* Cass. civ. 19.1.2007, n. 1183.

⁹ E nella dottrina civilistica il primo corrisponde al danno conseguenza, il secondo al danno evento.

¹⁰ Intendendosi per prezzo il corrispettivo dato o promesso per l'esecuzione del reato; per profitto l'utilità economica causalmente derivante, in linea diretta e immediata, dal reato.

¹¹ RIGO, *La sentenza*, in SPANGHER (a cura di), *Trattato di diritto processuale penale*, vol. IV, tomo II, Torino, 2009, p. 631.

poteva assegnare alla persona offesa «una somma determinata a titolo di riparazione»¹². Nel momento in cui il legislatore del 1930 mette sullo stesso piano il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, prevedendo anche di quest'ultimo la risarcibilità, viene meno la necessità di una previsione differenziata per il secondo in termini di riparazione. La categoria risarcitoria per il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 nelle intenzioni del legislatore storico comprende dunque «ogni sofferenza fisica, psichica o morale (ansie, paure, angosce), nonché ogni tipo di dolore o privazione patiti dalla vittima»¹³.

Peraltro, il codice del 1930 non abbandona del tutto la riparazione, che troviamo in due disposizioni.

Nell'art. 62, n. 6 in un'accezione genericamente economica, come risarcimento del danno e restituzioni (perciò sinonimo dei termini usati nell'art. 185), ai fini della circostanza attenuante dell'«avere prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni o l'essersi, prima del giudizio ... adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ...». Tale circostanza rappresenta in maniera significativa una delle prime ipotesi del c.d. "ravvedimento *post delictum*". Nella prospettiva della riparazione, essa risponde all'esigenza non tanto di favorire la vittima, quanto piuttosto di «incentivare, rendendole vantaggiose, in rapporto alle conseguenze sanzionatorie, certe condotte dell'agente del reato ritenute corrispondenti agli interessi del sistema giuridico»¹⁴.

Il legislatore moderno ha poi introdotto altre ipotesi di riparazione economica a valenza attenuante, che rispondono alla stessa esigenza e in cui la riparazione diventa sinonimo di risarcimento e di restituzioni. Lo ha fatto sia nel codice penale sia in leggi speciali. Nel primo, in particolare nell'art. 452 *decies*, intitolato al Ravvedimento operoso, dove per i reati ambientali disciplinati dal relativo titolo del codice si prevedono condotte riparatorie in senso lato, come la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. Si tratta di un ravvedimento operoso che, secondo la dottrina, «come condotta riparatoria assolve ad una funzione reintegratoria che ben può assumere funzione anche risarcitoria»¹⁵. Nelle seconde, ad esempio in materia tributaria e ancora ambientale, dove il "ravvedimento riparatorio" integrale comporta una riduzione della pena. Peraltro, perché la riparazione dia i suoi frutti, non basta la buona volontà risarcitoria, ma occorre che il risultato sia effettivamente conseguito. Ciò favorisce la tutela del diritto al risarcimento della persona danneggiata, non rilevando ai fini della concessione della attenuante sul fronte dell'autore il suo impegno e la sua buona volontà rimasti privi di successo. Questo genere di riparazione ha dunque una dimensione puramente oggettiva, ancorata cioè al risultato ottenuto.

¹² Art. 38: «Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni altro delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione».

¹³ LANZI, *Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato*, in LUPARIA, MARAFIOTI, PAOLOZZI (a cura di), *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 249.

¹⁴ EUSEBI, *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 831.

¹⁵ AMARELLI, *Sub art. 452 decies*, in *Codice penale commentato*, diretto da DOLCINI, GATTA, Milano, 2025.

È in questi termini economici che la riparazione è presente negli artt. 92 e seguenti del codice penale peruviano e che viene riproposta dal moderno legislatore italiano anche nel nuovo art. 162 *ter*. Nel 2017 viene infatti inserito nel codice penale la fattispecie estintiva del reato attraverso condotte riparatorie, come si evince dalla stessa rubrica dell'art. 162 *ter*: «Estinzione del reato per condotte riparatorie». Anche in questo caso si tratta di riparazione pecuniaria. Essa opera con effetti estintivi solamente se è riparazione integrale del danno da reato, il contenuto della quale coincide con le restituzioni o il risarcimento, oltre, se possibile, con l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Si tratta, dunque, anche in questa ipotesi di una riparazione a contenuto pecuniario, di natura premiale, perché da essa discendono effetti positivi per il reo: l'estinzione del reato. Insomma, tale riparazione esaurisce la necessità della pena.

Lo stesso effetto premiale viene riconosciuto dall'art. 341 *bis*, co. 2 del codice penale a colui che, imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, «ripara interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima».

Ma nel codice Rocco il termine riparazione assume anche un contenuto non economico, del tutto differente dunque da quello in precedenza visto. Come nell'art. 186 cod. pen., dove la riparazione, come si è anticipato, è richiamata nei termini di «Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna». Tale articolo prevede un obbligo di pubblicazione per il condannato a sue spese, «qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale». Qui, dunque, l'espressione riparazione ritorna a quella originaria dell'art. 38 del codice Zanardelli. La pubblicazione diventa rimedio generale, «come mezzo di riparazione di un danno morale in atto, astraendo da qualsiasi riferimento e da ogni considerazione di eventuali danni patrimoniali»¹⁶. Come è stato condivisibilmente evidenziato, nell'art. 186 la «legge richiama il concetto di "riparazione" per assolvere alla medesima funzione cui assolve il risarcimento, quando il danno non sarebbe riparabile mediante lo strumento risarcitorio ordinario e intenda favorirne *aliunde* la soddisfazione»¹⁷. In breve, essa diventa una forma di ristoro per la persona offesa, che ritroviamo nella moderna giustizia riparativo-restaurativa.

2.1. Riparazione sanzionatoria.

Tuttavia, il concetto di riparazione viene contaminato da istituti, introdotti successivamente al codice Rocco, di riparazione pecuniaria a spiccata vocazione sanzionatoria, consistente in elargizioni di denaro a favore della vittima, che, pur di natura economica, non si identificano con il risarcimento del danno, ma ad esso si aggiungono. Come nell'art. 12, l. 8.2.1948, dove si prevede che, in caso di diffamazione

¹⁶ V. Relazione al Re, *Lavori preparatori del cod. pen. e del cod. proc. pen.*, Roma, 1930, VII, n. 93.

¹⁷ LA SALVIA, *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA) tra "civilizzazione del diritto penale e "penalizzazione" del diritto civile*, in *Indice pen.*, 2010, p. 325 s.

a mezzo stampa, la vittima oltre al risarcimento del danno può chiedere il pagamento a suo favore di «una somma di denaro a titolo di riparazione», somma determinata in relazione alla «gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato»; nell'art. 187 *undecies* d.lgs. 24.2.1998, n. 62 in materia di intermediazione finanziaria: la Consob può costituirsi parte civile e «richiedere, a titolo di riparazione dei danni da reato provocati all'integrità del mercato», una somma equitativa, liquidata dal giudice e parametrata al danno criminale, costituito dal prezzo o dal profitto del reato; nell'art. 322 *quater* cod. pen., che, nel caso di condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, fra i quali, in particolare, il reato di concussione e quelli di corruzione, stabilisce il pagamento, come riparazione pecuniaria, di una somma di denaro a favore della pubblica amministrazione, anche qui equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere che nel panorama del codice penale e della legislazione complementare italiani la riparazione pecuniaria assume diverse funzioni:

- di elisione del danno civile, in quanto risarcimento e restituzione e conseguente estinzione del reato (artt. 162 *ter*, 341 *bis*) o attenuazione della pena (art. 62, n. 6);

- di mezzo con cui aggravare la risposta sanzionatoria. In queste ipotesi, con la riparazione pecuniaria si intende sanzionare ulteriormente il colpevole, v. artt. 322 *quater*; 12; 187 *undecies*. In queste ipotesi la riparazione è altra rispetto al risarcimento, che rimane impregiudicato. Una conferma della natura sanzionatorio-punitiva di questo tipo di riparazione viene: a livello legislativo dal dato testuale degli stessi articoli richiamati, dove la riparazione è lasciata alla discrezionalità del giudice, vincolata però ai parametri del prezzo o del profitto del reato, tipici del danno criminale; a livello della prassi, dalla giurisprudenza che a proposito dell'art. 322 *quater* ha definito la riparazione in esso prevista una «sanzione civile accessoria, avente connotazione punitiva»¹⁸, che si aggiunge alla pena irrogata. A riguardo non si può non rilevare come con questa definizione la giurisprudenza penale sembri definitivamente accettare l'idea che anche le sanzioni civili possano avere funzione afflittivo-punitiva tipica di quelle penali.

- di modello di riparazione *sui generis*, in funzione risarcitoria del danno morale, non patrimoniale, come nell'art. 186. Ma vi è anche chi, seguendo un orientamento peraltro rimasto isolato nella dottrina penalistica, ritiene più conforme ad una lettura garantistica della disciplina, ascrivere a questa tipologia di riparazione, diversamente da quanto in precedenza visto, anche la riparazione sopra richiamata dell'art. 322 *quater*. Secondo questo orientamento, a quest'ultima andrebbe riconosciuta la natura di risarcimento del danno non patrimoniale, morale, natura che prevarrebbe su quella sanzionatorio-punitiva. Riconoscere una riparazione di tal genere (riparazione pecuniaria, risarcitoria del danno non patrimoniale) eviterebbe, sempre secondo l'indirizzo in esame, la presenza concomitante di istituti con la medesima funzione a scapito del principio di proporzionalità della pena e avrebbe il pregio di non introdurre, sotto altre vesti, pene pecuniarie nascoste¹⁹. Pur essendo parametrata sul prezzo o sul

¹⁸ Cass. pen. 5.2.2020, n. 16098.

¹⁹ LA SALVIA, *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA)*, cit., p. 312 ss.

profitto del reato, rimane però il problema se questa riparazione non si sovrapponga comunque al risarcimento del danno morale, del quale finirebbe per costituire un doppione ingiustificato.

E, ancora a proposito di danno criminale, occorre ricordare la rilevanza autonoma, rispetto al risarcimento del danno che rimane impregiudicato, che il legislatore italiano ha riconosciuto: a condotte di restituzione integrale del prezzo o del profitto al fine di poter accedere a determinati istituti di favore, come, ad esempio, nell'art. 444 co. 1-*ter* del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento sulla pena²⁰; a condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, come nell'art. 168 *bis* cod pen., per godere dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova, che comporta l'estinzione del reato se la prova si conclude positivamente; a condotte di risarcimento, di restituzione, di pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione, di eliminazione del danno criminale per poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena nell'art. 165. Se nel tempo della sospensione il condannato non commette altri reati, il reato è estinto. Sono tutte queste condotte degli articoli richiamati definibili in senso atecnico come riparatorie.

In conclusione, occorre riconoscere che con il termine riparazione il legislatore italiano rinvia ad istituti eterogenei, che combinano diverse funzioni: punitiva, preventiva, premiale, compensativo-risarcitoria. Spetta all'interprete valorizzare quella prevalente in relazione a ciascun istituto. La polifunzionalità non è superabile, ma se prevale la funzione compensativo-risarcitoria, la riparazione diventa misura civile, bisogna cioè riconoscere che essa rientra fra gli effetti, fra le sanzioni civili da reato, di cui al titolo VII del codice penale²¹. Tuttavia, l'ambiguità della riparazione pecuniaria testimonia emblematicamente il processo di avvicinamento del diritto privato al diritto pubblico (penalizzazione del diritto civile) e del diritto penale al diritto privato (civilizzazione del diritto penale). Ne consegue una confusione di piani, in cui alla polifunzionalità del risarcimento (v. danni punitivi e funzione sanzionatoria) si associa la previsione di "riparazioni risarcitorie" in equilibrio fra pena e danno²².

3. Dall'atto illecito dannoso all'atto lecito dannoso: questioni di risarcimento del danno ingiusto.

Se l'antigiuridicità del fatto da cui deriva il danno ingiusto risarcibile nella responsabilità aquiliana da reato è presunta dalla stessa natura di illecito penale del

²⁰ In relazione ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'elenco dell'art. 322 *quater*.

²¹ Cfr., in proposito, FONDAROLI, *Mille e non più mille: la riparazione pecuniaria e dintorni*, in *Arch. pen. (web)*, 1/2018, p. 159 ss.

²² V. anche l'introduzione, con depenalizzazione, degli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili, con D. Lgs. n. 7/2016, c.d. illeciti civili punitivi, per i quali si prevede oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche il pagamento di una «sanzione pecuniaria civile». Su tale riforma cfr. RUGANI, *Gli "illeciti civili punitivi" tra teoria e prassi applicativa*, in *Sistema penale*, 9/2021, p. 19 ss. e ivi la bibliografia.

fatto, dal quale discende direttamente l'ingiustizia del danno e dunque indiscussa è la sua risarcibilità *ex artt.* 2043 c.c. e 185 c.p., più problematiche risultano la risarcibilità del danno da atto lecito e le ragioni che la giustificano, qualora essa sia prevista. La presenza di una causa di giustificazione, infatti, esclude, per l'intero ordinamento, l'antigiuridicità del fatto e conseguentemente la sua punibilità e risarcibilità, pur conservando la condotta i tratti della tipicità e della colpevolezza.

Non sempre però alla non punibilità e quindi alla liceità del fatto per la presenza di una causa di giustificazione si affianca la mancanza di una risposta pecuniaria al danno in sede civile. A tale proposito, basti ricordare l'art. 2045 c.c., che prevede che qualora l'agente abbia agito in stato di necessità, al danneggiato, proprio perché terzo incolpevole, è dovuta una indennità, lasciata per la sua determinazione all'equo apprezzamento del giudice²³. Lo stesso principio indennitario, guidato dall'equità, viene introdotto dal legislatore della riforma penale del 2019²⁴ per la legittima difesa c.d. domiciliare²⁵, nel caso in cui se ne eccedano colposamente i limiti ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 55 c.p.²⁶. Se nella disciplina dell'art. 55 del codice penale il legislatore aggiunge infatti un secondo comma, in cui prevede la impunità nel caso di eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare, provocato da stati di turbamento grave o da situazioni di c.d. minorata difesa, è lo stesso legislatore a ritenere che, a fronte di una non punibilità del danneggiante che ha agito in tali condizioni, spetti comunque al danneggiato, pur responsabile dell'aggressione, almeno un'indennità. A tal fine con la riforma si interviene anche sull'art. 2044 del codice civile²⁷, per un verso, espressamente stabilendo

²³ Art. 2045 c.c.: «*Stato di necessità*. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice».

²⁴ L. 26 aprile 2019, n. 36.

²⁵ Art. 52, co. 2, 3 e 4: «*Difesa legittima*. ... 2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 3. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

²⁶ Art. 55 c.p.: «*Eccesso colposo*. 1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

²⁷ Art. 2044 c.c.: «*Legittima difesa*. 1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. 2. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. 3. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere

al comma 2 dell'articolo la mancanza di responsabilità per il danno cagionato, e dunque qualsivoglia pretesa risarcitorio-riparatoria nei confronti di chi ha agito in stato di legittima difesa domiciliare. In questa ipotesi vige il principio generale della liceità della reazione all'aggressione, venendo meno l'antigiuridicità del fatto. Per altro verso, si introduce un terzo comma per rispondere in sede civile a quelle situazioni in cui l'aggredito al proprio domicilio ecceda colposamente i limiti della giustificazione, ma che ai sensi dell'art. 55, co. 2, non risponde di questo eccesso, avendo agito in uno stato particolare che ha influito, alterandolo, sul suo processo motivazionale. In breve, per il diritto penale la presenza di una volontà viziata in conseguenza di simile stato comporta la scusabilità della condotta dell'agente e la sua liceità, che comunque non esclude l'ingiustizia del danno, trattandosi pur sempre di un fatto che per il diritto penale conserva la natura di fatto tipico e antigiuridico anche se non è colpevole. Analogamente a quanto già previsto dall'art. 2045 per lo stato di necessità.

Nella nuova disciplina, dunque, oltre all'espressa esclusione della responsabilità civile nel caso di riconoscimento dell'esimente della legittima difesa domiciliare, v. art. 2044, co. 2, si introduce una nuova disposizione che riverbera i suoi effetti anche in ambito civilistico, nel caso di eccesso colposo nella difesa legittima al proprio domicilio (art. 55, co. 2). Più chiaramente, alla fattispecie comune di eccesso colpevole, dalla quale discende la responsabilità penale e, di conseguenza, l'obbligo del risarcimento del danno (artt. 55, co. 1, 185 c.p.) si affianca una figura speciale di eccesso colposo, quello appunto domiciliare, eccesso che però, come si è visto, viene scusato. Tuttavia, per quest'ultimo la riforma, come già previsto dall'art. 2045 per lo stato di necessità, introduce la ridotta responsabilità civile della indennità, il cui criterio di quantificazione è quello equitativo, trattandosi, come per lo stato di necessità, di cui all'art. 2045, di una causa scusante.

A differenza, però, da quanto stabilito in quest'ultimo articolo, nell'art. 2044, co. 3 il legislatore della riforma predefinisce i parametri in base ai quali il giudice deve quantificare l'indennità, che sono gravità, modalità realizzative e contributo causale della condotta del danneggiato. Questa scelta sembra giustificarsi se si considera che quest'ultimo non è il terzo estraneo dello stato di necessità, che subisce incolpevolmente il danno, ma è colui che concorre colpevolmente alla realizzazione del fatto da cui deriva il danno. D'altra parte, già all'art. 1227, co.1, cod civ., concorso del fatto colposo del creditore, è previsto che il giudice debba tenere conto del fatto colposo di chi ha concorso alla realizzazione del danno, ai fini di una riduzione del risarcimento²⁸.

dal danneggiato».

²⁸ Art. 1227 c.c.: «Concorso del fatto colposo del creditore. 1.Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».

4. Ipotesi speciali di risarcibilità di danno da reato: a) risarcibilità del danno c.d. parentale; b) risarcibilità e suoi limiti del danno da *culpa in vigilando* nella responsabilità dei sindaci di una società.

a) La valorizzazione della vittima e dei suoi diritti fondamentali ha contribuito all'emersione nella giurisprudenza italiana, fra le varie tipologie di danno non patrimoniale, di quello di perdita o riduzione del rapporto parentale (c.d. danno parentale o danno affettivo). Un simile pregiudizio si riconosce nei confronti non della vittima primaria, che è colei che subisce le conseguenze materiali del fatto illecito, in quanto, ad es., vittima della condotta omicidiaria o delle lesioni personali, ma della vittima secondaria e cioè la persona che subisce gli effetti collaterali, danni c.d. riflessi o di rimbalzo, della condotta illecita, in quanto si tratta di un parente, di un congiunto del diretto destinatario di questa condotta penalmente rilevante.

L'ambito di applicazione di questa tipologia di danno viene, peraltro, ampliato da quella giurisprudenza che, in considerazione degli sviluppi culturali e sociali che ha subito l'istituto familiare in Italia, oggi esteso alle convivenze di fatto e alle unioni civili, afferma che è «legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di 'affectio familiaris' può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 cod. civ., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale)»²⁹.

Insomma, si potrebbe dire che con il risarcimento del danno parentale si vuole garantire alla vittima secondaria un riconoscimento della sua sofferenza da un lato, dall'altro una riparazione nel senso di soddisfare il desiderio di giustizia della vittima indiretta sconvolta dal fatto di reato, mediante la previsione di un "sacrificio patrimoniale" a carico dell'autore del reato. È chiaro che il danno parentale nel caso di omicidio è un danno da perdita del rapporto parentale, mentre nel caso meno grave delle lesioni personali è un danno da compromissione di tale rapporto, che rileva quando dal fatto lesivo derivi una invalidità grave e irreversibile.

Una pretesa risarcitoria di tal genere presuppone, dunque, il riconoscimento dell'importanza dei legami familiari e affettivi al punto da ritenerli meritevoli di tutela risarcitoria in via autonoma. A rendere attuale e all'ordine del giorno il danno parentale in Italia è stata la pubblicazione nel 2022 delle nuove tabelle di quantificazione del risarcimento ad opera del Tribunale di Milano, con l'obiettivo di assicurare parità di trattamento e adeguata considerazione delle caratteristiche del caso concreto. Sotto quest'ultimo profilo, basti evidenziare come nell'ipotesi in cui le condotte illecite siano

²⁹ Cass. pen. 3.4.2012, n. 20231.

di natura dolosa, al giudice è attribuita la possibilità di liquidare un importo superiore a quello generalmente previsto. Ancora una volta il reato riverbera i suoi effetti sul versante civilistico, modellando non solo l'*an* ma anche il *quantum* del risarcimento, in deroga alle regole tabellari ordinarie, in ragione della maggior gravità del fatto sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Manca ancora, tuttavia, nell'ordinamento italiano una disciplina di tale tipologia di danno, disciplina auspicata dalla dottrina e già presente in altri ordinamenti, come in quello olandese.

b) Rimane, infine, da ricordare un'altra figura speciale di risarcimento, quella da responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale di una società.

È, questa, una responsabilità per violazione dei doveri connessi alla funzione rivestita e, in particolare, a quello di vigilanza sull'operato dell'attività degli amministratori societari, c.d. *culpa in vigilando*, di cui all'art. 2407 co. 2 del codice civile. Nella previgente formulazione, al secondo comma si prevedeva un modello di responsabilità sotto il profilo del danno, secondo il quale i sindaci erano «responsabili solidalmente per i fatti o le omissioni di questi (gli amministratori), quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». Tale previsione era stata oggetto di numerose doglianze da parte delle associazioni professionali, in particolare per la ritenuta incoerenza della equiparazione, quanto a conseguenze sul piano risarcitorio, dei sindaci, la cui responsabilità è per una condotta colposa di omesso controllo, a quella degli amministratori che devono invece rispondere di una condotta illecita di gestione societaria, che può essere anche dolosa.

Sul co. 2 è di recente intervenuto con l. 14 marzo 2025, n. 25, il legislatore, modificando la disposizione relativa alla disciplina delle conseguenze risarcitorie connesse alla responsabilità dei sindaci. Soppressa la previsione della responsabilità solidale, con il nuovo secondo comma si introduce una responsabilità risarcitoria differenziata rispetto a quella degli amministratori: una responsabilità diretta e autonoma, indipendente dei sindaci che hanno violato i loro doveri. A tale scopo, si prevede un meccanismo proporzionale, e dunque predeterminato, di quantificazione del danno, "danno proporzionale". Questo meccanismo di fatto rappresenta un vincolo, una forte limitazione al danno risarcibile derivante dalle condotte colpose in particolare di natura penale dei sindaci nell'esercizio della loro attività. Il risarcimento, infatti, deve rimanere entro i confini, così recita l'attuale co. 2, «di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 dieci volte il compenso».

Si tratta, quindi, di una limitazione parametrata secondo coefficienti di calcolo (la base del calcolo, rappresentata dall'entità del compenso, è variabile, mentre i moltiplicatori di essa sono fissi), che però incontrano un tetto massimo del danno risarcibile che vincola la discrezionalità del giudice. Un sistema di computo della sanzione di tal genere ricorda quello di commisurazione delle pene proporzionali proprie, previsto in via eccezionale per alcune tipologie di pene pecuniarie in sede penale, in deroga alla regola generale della commisurazione discrezionale del giudice tra un minimo ed un massimo edittale.

Se per quelle penali, però, il rispetto dei principi fondamentali costituzionali sembra assicurato dal fatto che comunque tali pene sarebbero commisurate tenendo conto degli indici fattuali della gravità del reato di cui all'art. 133 del codice penale, da cui dipende la misura dell'entità variabile, la base appunto, lo stesso non si può dire per il danno risarcibile *ex art. 2047*, dove l'ammontare della base del calcolo è data dal compenso effettivamente percepito. Con la conseguenza che l'entità del risarcimento dipende da variabili che nulla hanno a che fare con la natura e la gravità del reato commesso.

Non per niente, nel panorama civilistico italiano tale modello risarcitorio rappresenta un'assoluta novità, fino ad ora rimasta isolata.

5. Risvolti processuali problematici del risarcimento nel processo penale.

Se il riconoscimento della risarcibilità dipendente da reato costituisce una chiara indicazione dei possibili legami fra illecito civile e illecito penale, la possibilità riconosciuta al danneggiato dal reato di far valere le proprie pretese risarcitorie già nel processo penale, con la costituzione di parte civile, rappresenta una indiscutibile manifestazione di interferenza fra processo penale e processo civile. Come è noto, nella pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, la presenza della parte civile comporta che il giudice penale deve affrontare e rispondere anche alla pretesa risarcitoria del danneggiato, v. art. 538 del codice di procedura penale, seguendo le regole probatorie del processo penale, come stabilisce l'art. 193 c.p.p.: «nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili». Rispetto a queste, quelle del processo penale risultano tuttavia meno stringenti, intrecciando un sistema probatorio più favorevole al danneggiato.

Come, ad esempio, per la prova dichiarativa, la testimonianza, che non è soggetta ai limiti probatori di natura civile, quale quello relativo alla prova per testimoni dei contratti, che non è ammessa per un valore dell'oggetto eccedente una determinata somma, definita nell'art. 2721, o, ancora, ai limiti di prova della simulazione contrattuale di cui all'art. 1417³⁰. Non solo, ma nel processo penale la stessa parte civile può essere sentita come testimone e le sue dichiarazioni possono essere poste a sostegno della decisione sia sulla responsabilità civile che su quella penale dell'imputato.

Inoltre, a fini probatori il danneggiato-parte civile può godere dell'iniziativa istruttoria del pubblico ministero; a ciò si aggiunga che per l'esercizio dell'azione civile in sede penale unica condizione essenziale è la richiesta di risarcimento. La sua entità, infatti, non deve necessariamente essere già quantificata, potendo essa essere definita in

³⁰ Art. 2721 c.c.: «*Ammissibilità: limiti di valore*. 1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli € 2,58. 2. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza». Art. 1417 c.c.: «*Prova della simulazione*. La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti».

sede civile o lasciata alla valutazione del giudice penale³¹. Ne deriva che la domanda risarcitoria non potrà comunque essere rigettata da quest'ultimo giudice per difetto della prova relativa al *quantum* di danno subito, a differenza da quanto previsto nel processo civile dall'art. 2697 sulla disciplina dell'onere della prova³². Da questa diversità di regime probatorio emerge «una tutela più intensa della pretesa risarcitoria in sede penale che in sede civile, con una correlativa diminuzione di tutela per l'imputato-convenuto»³³.

Non così invece per il *quantum* di prova necessario a fondare la richiesta risarcitoria. Più chiaramente, il *quantum* necessario al giudice per ritenere accertati i fatti a fondamento della pretesa risarcitoria. Infatti, in sede penale, dove vige la regola dell'accertamento del fatto da cui deriva la condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., lo standard richiesto per l'azione risarcitoria risulta più elevato rispetto a quello necessario nel processo civile, dove vige invece il criterio della probabilità prevalente³⁴. In base ad essa il fatto si considera accertato quando la sua sussistenza appare più probabile del suo contrario, regola del "più probabile che non"³⁵.

Interferenze emergono anche quando alla richiesta di risarcimento in sede penale non sia data una risposta esaustiva, per la difficoltà dell'organo giudicante di quantificare il danno dipendente da reato, quantificazione che viene affidata al giudice civile. È il caso della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, disciplinata dall'art. 539, co. 1 c.p.p., il quale prevede che il giudice, «se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile». Tale possibilità comporta che sulla parte civile ricade – come già anticipato – un semplice onere di allegazione generica di

³¹ Cass. pen. 20.11.2004, n. 13195. In dottrina, a riguardo, v. PERUGIA, *Provisionale e processo penale: le nuove frontiere del risarcimento del danno da reato*, in LUPARIA, MARAFIOTI, PAOLOZZI (a cura di), *Processo penale e processo civile*, cit., p. 357 ss.

³² Art. 2697 c.c.: «Onere della prova. 1.Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».

³³ KOSTORIS, *Brevi riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria sui danni*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1994, 985.

³⁴ Come ricorda anche la Corte costituzionale, v. Corte cost. n. 182/2021, chiamata a decidere sulla costituzionalità dell'art. 578 c.p.p., nella parte in cui si attribuisce al giudice di appello, che dichiara estinto il reato per prescrizione, la competenza a decidere sull'impugnazione ai soli fini degli interessi civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in primo grado. La Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, poiché l'art. 578 non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, avendo il legislatore con la disposizione censurata «operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorialità dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile».

³⁵ Rimane comunque la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria anche in sede civile, senza che ciò comporti la duplicazione dei giudizi, quando la pretesa risarcitoria è rivolta nei confronti di un soggetto diverso o per una diversa *causa petendi*. In questo caso, non sussiste un'effettiva coincidenza fra le due domande risarcitorie: quella in sede penale e quella in sede civile, così Cass. pen. 23.2.2021, n. 15463; Cass. pen. 23.3.2007, n. 21588; nella giurisprudenza di merito, più di recente, v. Corte ass. app. Bologna 18.12.2023, n. 28.

aver subito un danno dal reato per cui si procede³⁶ e ciò conferma che nel processo penale il danneggiato risulta favorito.

A proposito della condanna sopra richiamata, si discute, però, se il giudice penale debba o meno pretendere che il danneggiato dimostri la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito. Secondo un primo orientamento, che sembrerebbe prevalente, sul danneggiato non ricadrebbe questo onere probatorio, «essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione»³⁷. Ancora più esplicita è la Cassazione quando afferma: «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente»³⁸.

Di contrario avviso è altra giurisprudenza, secondo la quale «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'*an debeat*, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno»³⁹. Non è superfluo precisare che la scelta a favore dell'uno o dell'altro indirizzo determina le competenze del giudice civile in materia di definizione del risarcimento del danno dipendente da reato.

Tra dimensione penale e dimensione civile il danno e la sua risarcibilità rimangono dunque al centro dell'attenzione, in equilibrio fra competenze di natura diversa che a volte si compenetrano, altre volte risultano quasi in competizione. Tuttavia, l'obiettivo rimane comune: offrire una tutela alla vittima del reato conforme alle esigenze di protezione dei suoi diritti fondamentali, il cui progressivo riconoscimento ha portato all'emersione sia di danni di varia natura, dei quali si è finito per riconoscere la risarcibilità anche in assenza di una fonte legislativa, sia di modelli di riparazione del tutto inediti e talora ambigui nella loro natura. Fino al punto di compromettere la chiara distinzione fra la funzione sanzionatoria del diritto penale e quella riparatoria del diritto civile.

³⁶ Cass. pen. 20.1.2017, n. 6380.

³⁷ Cass. pen. 3.11.2016, n. 12175.

³⁸ Cass. pen. 25.9.2020, n. 28216; conf. Cass. pen. 8.1.2021, n. 32899; Cass. pen. 31.10.2023, n. 51160.

³⁹ Cass. pen. 9.6.2023, n. 31574; conf. Cass. pen. 18.11.2019, n. 16765.